TECHE UDINE

MANOSCRITTI

FONDO JOPPI

Manoscritto n. J_MSS_0196

I manoscritti che compongono compongono il fondo, assieme alle migliaia di testi a stampa - compresi rari incunaboli e cinquecentine - il Fondo Joppi, sono quasi esclusivamente di interesse friulano. La raccolta si è formata nell'arco di una sessantina di anni grazie alle ricerche di Vincenzo ed Antonio Joppi.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine - Inventario dei manoscritti del Fondo Joppi
https://www.techeudine.it/fondo-joppi
https://www.sbhu.it/

Con veneranda Ducale 11: Aprile 1750: fu permessa la Fondazione nella Città d'Udine della Cong.ne ~~de' ...~~ della Missione di S. Vincenzo de Paoli ~~detta d.a Missione~~, col permesso di acquistare due casette per aprirvi le pubbliche ... o pavimenti di essere per il mante=

... investire ... ni dell' ... a avvicino ... i detti ... l'istruzioni ... sia ... to le ... ici non ... esso, ... dalle ... eccl. e secolari ... stessa, ... i, ... ltri ... : 30: mila ... al meno di ... quindello, ... la Fon= ... sue ... le funzion ... issione ... ondazione ... inento ... i accre= ... tante necessario ... to, per ... implo= ... (essendo ... esempio) ... nento ... one ... altro ... Legg.e ... del Convento ... ondi Manegardi, ...

No. 196

Convento de' Missionari in Udine

Em.mo e R.mo Sig.r Sig.r Prov. Colen.mo

Con quanto giubbilo io ho intesa la faustissima notizia del Sovrano Beneplacito del Prencipe per lo stabilimento costì de' PP.ri della Missione, con altrettanto ossequio mi presento a V.a Em.za consolandomi dell'esito felicissimo de Benemeriti Suoi Maneggi. Io mi sono raccomandato quanto mai seppi in Venezia; nulla però più in riguardo al desiderio mio fervorosissimo; ed il Signore Iddio in questa Divina Sua Causa ha voluto rimeritare il Santo Operato di V.a Em.za, che con tanto Religioso impegno ne ha sostenuto tutto il Patrocinio con quelle maggiori Sue Effettive Disposizioni, che pur troppo saranno necessarie in questi primi stabilimenti.

Quando il Signore Iddio abbia in questo Anno destinati questi Santi Ministri ad evangelizare in altre parti, non mi resta, che di rassegnarmi alle Sovrane Divine Disposizioni, e supplicare l'Em.za V.ra ad avermi a cuore per que' primi tempi, che Le daranno il grado di poter beneficare il rimanente di questa Diocesi, che sospira questa Grazia; e qui confidando nella Carità di V.a Em.za me le umilio a ribaciarle la Sacra Porpora

Di V.a Em.za

Portog.ro 17 Aprile 1750

Um.mo Div.mo Obbl.mo Ser.e [illegible]

(Enrzo) F. Giacomo M.a Ves.o di Concord[illegible]

Con venerata Ducale 11: Aprile 1750: fu permessa la Fondazione nella Città d'Udine della Congne ~~de [illegible]~~ della Missione di S. Vincenzo de Paoli ~~detta d'a Missione~~, col permesso di acquistare due casette per erigervi le Fabbriche necessarie, e parimenti di potere per il mante-

Molto Revdo Padre

Ven:a 26 Fen.o 1756

196

Convento de' Missionari in Udine.
fondazione (1750) ed Atti inerenti.

Lettera di Giacomo M.a Erizzo Vesc. di Concordia (1750)
id. di Alvise Mocenigo (1756)

portarla al Senato [illegible], ma quando anco potesse farlo nella prima, che le toccherà, vi è ne vogliono ancora [illegible]; [illegible] senza di sua cognizione, e suo Lume, e frattanto inchinandole sono

Di V. S. M. Revd.a

Molto

[illegible]
Alvise M[illegible]

Quando il Signore Iddio abbia in questo Anno destinati questi Santi Ministri ad evangelizare in altre parti, non mi resta, che di rassegnarmi alle Sovrane Divine Disposizioni, e supplicare l'Em.za V.ra ad avermi a cuore per quei primi tempi, che Le daranno il grado di poter beneficare il rimanente di questa Diocesi, che sospira questa Grazia; e qui confidando nella Carità di V.ra Em.za me le umilio a ribaciarle la Sacra Porpora

Di V.ra Em.za

Portog.ro 17 Aprile 1750

Um.mo Div.mo Obbl.mo Ser.e vero Obb.mo
(Erizzo) F. Giacomo M.a Ves.vo di Concordia

Con venerata Ducale 11: Aprile 1750: fu permessa la Fondazione nella Città d' Udine della Congreg.ne ~~de [illegible]~~ della Missione di S. Vincenzo de Paoli

Molto Rev.do Padre

Ven.a 16 Gen.o 1756/57

Mi rincresce sentirla anco dalla sua seconda Lettera non ancora rimessa in salute, come di tutto Cuore le desidero per avantaggio della Chiesa di Dio, e de' Cristiani; Io pure aggravato di una molesta flussione di Capo, debbo servirmi d'altra mano per rispondere all'ultimo suo foglio, replicandoli anco a nome del S.r Proc.r Mocenigo, che non si prenda alcuna pena dell'accaduto, e che la sc[illegible] fin di pensarvi. Per quello riguarda poi al cambiamento della supplica, come desidererebbe non è possibile il farlo, essendo già stata demandata all'Inquisitore, e l'Inquisitore avendo già risposto. Il S.r Proc.r Mocenigo s'impegna portarla al Senato in una delle sue Settimane, mà quando anco potesse farlo nella prima, che le toccherà, vi ne vogliono ancora cinque. Però senza di sua cognizione, e suo Lume, e di[illegible] incaminandola sono

Di V.a M. Rev.da

Molto

[illegible]
Alvise Mocenigo

te per / il mante= / investire / ioni dell' / a avviarono / i detti / ll' istruzioni / sia / to le / ici non / esso, / dalle / a stessa, / 30: mille / quindello, / la Fon= / fine / le fonzioni / ndazione / inento / accre= / to per / cinglo= / essendo / esempio) / nento / ne / tro / leggi,

Le case acquistate per l'erezione del Convento erano ~~[illegible]~~ di ragione de' Nobb. Sigg. Raimondi Manzoni,

(Enrigo) F. Giacomo M.a Ves.vo di Concord

Con venerata Ducale 11: Aprile 1750: fu permessa la Fondazione nella Città d'Udine della Cong.ne della Missione di S. Vincenzo de Paoli col permesso di acquistare ... per

... il mante=
... investire
... zioni dell'
... na avvivano
... ro i detti
... nell'istruzioni
... sia
... tato le
... laici non
... stesso,
... ti dalle
... ecch. e secolari
... itta stessa,
... ni,
... D.ti 30: mille
... vori meno di
... Quindello,
... la Fon=
... le fonzioni
... gazione
... fondazione
... ainento
... si accre=
... tante necessarie
... to per
... o impio=
... (essendo
... esempio)
... mento
... ione
... altro
... Leggi,

... del Convento
erano di ragione de' Nobb. Sigg. Raimondi Mangiradi;

Um · Div ...

(Enrizo) F. Giacomo M.ro Ves.vo di Concord

Con venerata Ducale 11: Aprile 1750: fu permessa la Fondazione nella Città d'Udine della Congne della Missione de Sacerdoti di S. Vincenzo de Paoli detta d'a Missione, col permesso di acquistare due casette per erigersi le Fabriche necessarie, e parimenti di potere per il mantenimento di otto almeno Sacerdoti oltre i Fratelli laici investire venti cinque in trenta mille Ducati con le contribuzioni dell' Em.mo Sig. Cardinale, e di altre Persone Divote.

Sino al presente le contribuzioni, o siano elemosine appena arrivarono circa 23 mille Ducati, comprese le Fabriche.

Notorie sono le spirituali incombenze alle quali attendono i detti PP. della Missione e nelle Missioni in Campagna, e nell'istruzioni del Clero nelle Città, che però è altresì notorio quanto sia il vantaggio spirituale de' Popoli, ove essi hanno piantato le loro fondazioni.

Con meno di otto soggetti Sacerdoti e quattro Fratelli laici non può erigersi una fondazione, dovendo nel tempo stesso, che altri s'impiegano ne' villaggi anche molto discosti dalle Città restare alcuni alli impieghi funzioni e esercizii che si fanno in Casa [?] cath. e secolari della Casa nella Città stessa, ove soggiornano.

E soccombendo le Case stesse a tutte le spese delle Missioni, [illegible] si conosce apertamente, che anche la somma di D.ti 30: mille è anche affatto ristretta per una Fondazione, in cui non vi vuol meno di cento [?] Ducati di reddito per ciascuno de' soggetti, che debbano comporla.

Ora essendo stati eccitati al pagamento del Quintello, di tutte le contribuzioni ad essi fatte dal principio della fondazione riuscirebbe ciò impossibile senza impedire quasi affatto la Fondazione voluta dal Ecc.mo Senato, e l'esercizio delle sue funzioni. e sarebbero necessitati a partire, alcuni anni e lasciar le funzioni

Le Elemosine Le contribuzioni fin' ora raccolte non hanno bastato sono bastate p la fondazione fin' ora rimasta ancora imperfetta, e sotto tutte impiegate nel mantenimento di soli sei Sacerdoti e due Fratelli, non potendosi accrescere il numero di otto voluto dall' Ecc.mo Senato, e che sarebbe necessario per mancanza del necessario assegnamento: Che però implorano dall' Ecc.mo Senato per Grazia singolare (essendo appunto singolare il caso di Fondazione, e senza esempio) implorano la Grazia d'essere dispensati dal pagamento sino che non abbiano avuto l'intiera fondazione permessa dalla Pubblica Autorità, pronti per altro dopo, e rassegnati a tutte le pubbliche Sovrane Leggi, e gravezze.

e lasciar affatto p detto tempo tutte le loro pie funzioni.

sin'ora rimasta ancora

anche scarso, e ristretto

Le case acquistate per l'erezione del Convento erano state di ragione de' Nobb. Sigg. Raimondi Marazzati[?]

[illegible]

2= 1757

Scritture Scd.

per l'Affare di Venezia

Coppia   2 9bre 1765 Motta.

Ecc.a Aggravato nel Corpo di mallattia considerata di Conseguenza, ma sano di mente, sensi, ed intelletto, col riflesso di non lasciare doppo di me, ciò che riguarda alla mia volontà indisposto ordino col presente mio Testamento, che sia puntualmente eseguito quanto qui avanti dichiarirò.

Raccomando in primo luogo lo Spirito al mio Redentore Gesù, e con il maggior fervore, ed umiliazione lo supplico a concedermi il perdono delle mie Colpe, ed in Virtù de' meriti di sua Passione rendermi capace della sua Gloria; Invocando Maria Vergine SS.ma Si S. Ermagora, e Fortunato. S. Giuseppe, e S. Ambrogio miei Particolari Avvocati con tutta la Corte Celeste, ad intercedermi quella divina grazia di cui è bisognosa l'Anima mia.

Voglio che mi siene fatte celebrar in breve doppo la morte Messe due milla distribuite trà il Duomo Parocchiale, ed altre Chiese; e queste due mille Messe a disposizione delle tre Dignità della Metropolitana d' Z.de quali elego per Comissarj in questa parte, ed anco al quello lascierò la beneficio de' Poveri.

A tutta la Corte mia domestica lascio la solita Quarantena d'onorario, e panatica; alli Quatro Religiosi miei domestici Ducati 25 per cadauno.

Al mio Maestro di Casa Ducati 100:.

A Daniele mio Camariere, che mi assisti nell'ultima mia mallattia, la metà del mio Vestiario, e biancheria purre di mia persona, e Ducati 50. ed a Domenico altro Camariere d'Z.de l'altra metà senza li Ducati 50. disposti al primo.

Alli due Staffieri Domenico, e Bortolo, che ancor essi mi assistirono nel mio malle Ducati Quaranta per cadauno.

Al mio primo Cuoco Ducati Sessanta, al Secondo Ducati 30, al Terzo Ducati 10:, e li Corrotti Soliti a tutta la Corte.

Alli Poveri di Ud.^de il tratto delle mie Vesti Prelatizie, ed il tratto de Mobili, che esistono nella Foresteria del Palazzo di Udine, ed anco quelle Mobilie, che esistono nelle due Camere dove dormo, e Scrivo, con tutti li Mobili della Casa di S. Maria.

Alli Poveri di Rozzazo tutti li mobili, che colà di mia ragione si ritrovano.

Alli Poveri di Badia in Polesine tutte quelle poche mobilie, che colla vi sono.

Alli miei agenti di Venezia, cioè ad Antonio Brussoni Ducati due cento, al Zamaria Odelli Ducati cento.

Li Sacri apparamenti sieno disposti come segue.

L'Apparamento primo Nobile Pontificale, con suo Calice, e Patena, Camice, e Pastorale al Duomo di Ud.^ne

L'Apparamento Second.^o pure Pontificale di Samis d'oro con Calice, e Patena d'Argento, e Camice alla Chiesa Abbaziale di Badia.

La Pianetta di Samis d'oro con Calice, Pateno, e Camice alla Chiesa di Rosazzo.

Il Rimanente di tutti gli altri Apparamenti miei sieno divisi dalle tre Sopprad.^e Dignità alle infrascritte Chiese cioè alli R.R. Missionarj, alle M. M. Cappuccine, Convertite, e Poverelle.

Li Mobb: tutti si in Ud.^ne che ovunque posti, che di ragione a me si aspettano vadano al mio residuo, come gli argenti, eccettuati quelli, che disponerò diversamente.

Con il contante, che mi troverò sia supplito alli Creditori miei, che apparissero per Polizze, Conti, ed altro, si verso gli agenti miei, quanto altri che vi fossero.

Sia parimenti supplito alle spese de miei Funerali, e ciò che avanzasse resti nel mio residuo

Alla Nobil.^e D. Madaluzza mia amorevole Cognata rel. del fu K. Carlo mio Fratello oltre la metà della sua Dotte, che le sono per il suo Contra

Contratto Nuziale Debitore lascio Ducati Mille del Corpo delli dieci mille, che tengo al deposito Novissimo

La mia Croce Gojelata, e li tre miei Anelli, e li Calichi due a S. Benedetto; e tre altri a S. Samuel.

Al Venerando mio Capitolo di V.de lascio gli Argenti Dorati della mia Credenzieria, lascio pure un Capitale di Ducati mille del corpo delli Ducati dieci mille, che ho al novissimo, al Venerando Capitolo suddetto perche mi facia ogni Anno un Funerale, cioè Messa Cantata.

Lascio che dalli R.R. Missionarj mi sia celebrata una Messa quotidiana perpetua, con il pro de' Ducati due Mille di quelli tengo al Novissimo.

Al R. Padre Genovesio Missionario Lascio Cecchini Venti.

Lascio Ducati Cento per cadauno delli luoghi sotoscritti cioè Alle M: M: Cappuccine di V.dra, alle Poverelle di S. Catterina, alle Convertite, alli P. Cappuccini, alle Terziarie di S. Nicolo di Cividale.

Item Ducati Mille alla Fabric. della Carità

Item Ducati Ducento alla Fabric. di S. Giorgio

Eredi residuarie di tutto ciò, che di mia libera raggione mi atrovo, voglio che siano le due mie amate Nipoti; cioè se ambedue si colocassero in Matrimonio sieno Eredi Uguali; se una d'esse si Monacasse abbia questa Ducati cinque mille, e tutto il rimanente sia di quella restasse al Secolo e ciò con Fidei comisso perpetuo nelli discendenti Maschj di quella, o quelle con scambievole reciproco.

Comissaria di questa ultima mia volontà prego sia la N.D. mia Amat.ma Cognata La Sig.ra Madalena Contarini Gradenigo loro Amorosa Madre.

Aggiungo, che sia corrisposta l'accordata annua summa di dinaro al Pad.re Girolamo mio Fratello in Roma.

Alle mie Sorelle Monache Ducati cinque loro Vita durante ogni Anno.

La mia Croce d'Oro al Sig.r Vicario.
Il Mio Abito di Velluto Nero lo lascio al mio Maestro di Casa

E qui finisce la Cedula.

Pochi momenti doppo mi si presentò dall'Ecc.mo e R.mo Testatore l'infra:scritta Carta per mano del R.mo Sig.r Arciprete della Motta sud.o ad hoc &

2 9bris 1765 Motta.

Attesto con giuramento io sottoscritto che S. Ecc. R.ma Monsig.r Bartolomeo Gradenigo Arciv.o di Ud.ne mortalmente infermo nella mia Canonica doppo fatta la sua disposizione dal Sig.r D.r Battaglia Nod.o della Motta colla sua Viva voce, alla presenza de sottoscritti Testimonj fece le seguente disposizione a beneficio de suoi.

Al R.do Sig.r D. Paolo Berettini Segret.o di S. Ecc: R.ma
Il suo Orologio d'Oro.

Al Sig.r Co: Marcio Madrisio Maestro di Camera di S. Ecc. R.ma
il Calamaro d'argento di suo Uso.

Al Sig.r Dott.r Gio: Fortunato Bianchini Protomedico della Città d'Ud.ne
il suo Bastone di Viaggio con pomolo d'Oro.

Io D. Pasquale Castelli Arcip.te mano propria.
Gio: Batta Genoverio Prete della Congreg.ne della Missione d'Ud.ne mano propria.
Io Daniel Venier affermo con mio Giuramento
Io Bortolo Pagaro affermo con mio Giuramento quanto di sopra.

8. Feb.lo 1769.

Promemoria.

Mosso l'Em.mo Sig.r Cardinale Daniele Delfino fu Patriarca e primo Arcivescovo di Udine dalla sua nota pietà, e distinto Pastorale suo zelo per il maggior bene delle anime della sua Diocesi, e Clero; e particolarmente per li spirituali vantaggi di quelle, che trovansi alla campagna implorò fino dall'anno 1750. dall'Ecc.mo Senato la Regia permissione di erigere a tal fine in questa Città la Congregazione della Missione, come di fatto con suo veneratiss.mo Decreto segnato li 11. Aprile dello stesso anno si degnò benignamente accordargliela donandogli la facoltà di poter a se chiamare li Preti Secolari della Congregazione di San Vincenzo de Paoli in numero di sette in otto; Ma comeche il benemerito Sig.r Cardinale sud.o non aveva per anco fissato il bisognevole mantenimento per il d.o numero, così stimò bene per darne tosto principio ~~[illegible]~~ nell'anno seguente all'emanato Decreto di chiamare che soli quattro Sacerdoti tanto che bastassero per allora di eseguire in parte il da Lui meditato disegno.

Rifflettendo poi la religiosa pietà di sua Ecc.za il Sig.r Co. Alvise Manin che il scarso numero de' predetti soli quattro Sacerdoti non poteva pienamente in tutto secondare le pie intenzioni del Sig.r Cardinale Fondatore, di sua spontanea volontà si risolse di dare il fondo, come di fatto eseguì nell'anno 1755. per due altri Sacerdoti col capitale di D.ti cinque milla; sicche compresi questi due ultimi sono nella casa di Udine in numero di sei Sacerdoti, oltre li tre Fratelli Laici, il Superiore de' quali è il Sig.r Gioacchimo Fran.co Sintogni, nativo della città di Bergamo, che tale offizio egli esercita fino dai 19. di Ottob.re del 1767.

Questa Congregazione, come consta dalla minuta di esatta informazione umiliata al Serenis.o Principe in occasione dell'accordato Sovrano Decreto delli 11. Aprile 1750. ha un

Superiore

Superiore Generale, il quale risiede in Parigi, e da cui però non hà che una assai larga dipendenza senza il minimo aggravio di spese essendo a tenore delle sue Costituzioni intieramente subordinata alli rispettivi Vescovi.

~~Le sacre funzioni, che essi esercitano sono dell'istituto conformi al Sovrano Decreto dell'Ecc.mo Senato 16 Maggio, ... la Predicazione~~

Vi è inoltre un Visitatore per ogni Provincia, e questa Casa è compresa nella Provincia della Lombardia, non avendo alcuna comunicazione con le altre come ne pure con quella di Roma. L'officio di questo Visitatore consiste nel visitare le rispettive sue case ogni due, o tre anni, e nell'assegnare li Soggetti, che in quelle devono abitare.

Le sacre funzioni che essi esercitano sono dello istituto conformi al Sovrano Decreto dell'Ecc.mo Senato 16. Maggio 1767= poiche la Predicazione, ed Istruzione che fanno a Popoli in quelle Parochie, alle quali da Mons.re Arcivescovo vengono gratuitam.te spediti non si pratica che nelle Chiese da una sola Persona, escluso sempre il Dialogo, ed altre materiali comparse che presso de medesimi non sono mai state in uso, e molto meno di presente.

Essendo anche del loro Istituto il dare li spirituali ~~esercizj~~ Esercizj questi pure ~~in ordine~~ in ordine al sud.o Decreto 16. Maggio 1767- si fanno in pubblica Chiesa a porte aperte ad oggetto che vi possa intervenire qualunque ordine di Persone senza distinzione di grado, o condizione, eccettuatine quelli de Chierici ordinandi =

Sp:li et Sen: Vir: Decretum Ex:mi Senatus quod stat, et vivit diei 19 Aprilis 1755 ad favorem Presbiterorum Congregationis Missionis istius Civitatis, quo concessa fuit licentia acquirendi duas parvas domus contiguas domui ejus Congregationis ad beneficium ejusdem prout in ipso Decreto, exequatur et exequi faciat sic instante ipsa Congregatione a quacumque persona nec nil inovetur contra formam dicti Decreti, sic commitit faciendo quibuscumque Ministris et quibus opus et requisita fuerit, et hoc in poenam D:ti 500 Ar: applic: et in casu delinquentie Sp:li Sen: habita relatione de quacumque novitate intentata contra formam dicti Decreti, et licentiam ut supra concessam citari faciat quacumque immediate ad Con: Ex:mo de 40 C: N: pro omnibus et singulis pendentis hac mane, quam dat januarij et Febr: proxime futuris ad videndum elevatis poenas predictas. Sic exequatur, et exequi faciat de excussione, et astione veritas, et de.

Bened:s de Molino Advoc: Ecc:

Venetijs Die 29 Xmbris 1766

Vidi
[illegible] Celotti

11

Brandiney
118

Sp.: et Egr.: Viro D.no Laur. Venerii:
Patriæ Fori Julij
Hon.do

Eccellenze.

In venerazione alle leggi uscite dall' Eccel.mo Consiglio di Pregadi 7 settembre 1768 Io Giō Girolamo Gradenigo Arcivescovo di Udine mi dò l'onore di umilmente rassegnare alla savia e religiosa mente di V. Eccel.za che trovandosi in questa città oltre agli Ordini Regolari la Casa della Congregazione della Missione, fondata si può dir di fresco nell'anno 1750 dall' Emin.mo Sig.r Cardinale Daniele Delfino Patriarca, e primo Arcivescovo di questa Metropoli di felice memoria in virtù d'un amplo Decreto benignamente ottenuto dalla pietà, e religiosità eximia del Serenissimo Principe in correlazione ad una Umilissima Suplica da esso presentata, come avrà V. Ecc.za la bontà di rilevare dalle qui annesse copie, essendo la prima della Suplica, e la seconda del Decreto dell' Ecc.mo Senato, pare, che la sudetta Casa della Missione non possa esser compresa nei Sovrani provedimenti presi per gli Ordini Regolari contenuti nel detto rispettabile Decreto per tre ragioni. La prima, perche la Cong.ne della Missione non è da computarsi tra gli Ordini Regolari, di cui parla il Decreto, sendo ella del corpo del Clero Secolare, com'è stato ad evidenza comprovato allorche fù posto in esame per Sovrano comando l'istituto della Cong.ne al tempo della fondazione di questa Casa. La seconda perche è fondata con special Decreto del Senato, che stabilisce il numero de' Preti Missionarj di sette in otto, come rilevasi dalle accennate copie. La terza perche questi operarj a tenore delle Costituzioni loro sono in sogezione agli Ordinarj, prevalendosene essi(?) giusta le loro utili, e necessarie funzioni per il bisogno delle Diocesi spedendoli quà, e là a spese non già de' poveri popoli della Campagna, ne delle chiese, ma di sopradetti Missionarj, i quali hanno per istituto di Vangelizare alle genti delle Ville, Terre &. senza alcuna retribuzione, ove vedono più copiosa la Messe, o più urgenti bisogni delle anime alla loro vigilanza commesse. A questi pure, come che destinati da Dio alla coltura del Clero, vengono consegnati oltre la Direzione del Seminario i novelli Chierici, ed ordinandi ad ogetto primario d'essere istruiti dei principali doveri, e particolari obligazioni, che si adossano nel voler essere ascritti alla milizia ecclesiastica, e promossi agli Ordini sacri.

Ciò però, che può far ostacolo in quest' affare, si è la legge inibitiva le communicazioni con altre provincie fuori dello Stato Veneto, e concerne soltanto

quelle

quelle che non passano il di lui Confine, atteso che questa Casa d.ta Missione e per ragion d'Istituto, e per essere sola, e unica in tutto il Serenissimo Dominio ha bisogno di communicare con altre Case Estere per essere proveduta di soggetti che sieno atti a rimpiazzare i posti di quegli operarj, che venissero a mancare oppure si rendessero inabili per indisposizioni alle fatiche, procurando però io Arcivescovo, che in qui inanzi per quanto sarà possibile, i posti vengbino occupati da Missionari sudditi del Principe, come di fatto al presente, vene sono già due, uno de' quali è il superiore della Casa ond'è, che per questo capo sembra in qualche maniera andar soggetta alla sudetta determinazione. Ma supposte le tre accennate ragioni, prima che il Venerato Decreto è per gli Ordini Regolari e non per quelle Congregazioni che sono del Corpo del Clero Secolare. La seconda perche gode questa Casa della grazia d'una piena, e distinta Concessione del Senato Eccel.mo, nell'atto di essere stata ammessa la fondazione, e la terza per essere anche giusta le recenti publiche prescrizioni soggetta, e dipendente dai Vescovi in forza dell'Istituto non possa sogiacere alla detta legge. Per di cui rinforzo aggiongo anche la quarta, che mostra sempre più d'andarne esente, ed è, che questa Communicazione di Case, che ha la Congr.ne non è per oggetti di corrisponderé danaro ne tampoco per pagar contribuzioni all'uso de' Regolari non dipendendo in conto alcuno da Roma mentre ogni Casa fà da se. V. Ecc.za però, ch'è piena dello spirito delle Reggie deliberazioni, e dottata d'un giusto discernimento per giudicare dei Casi in particolare saprà sopra di questo formare un retto giudizio, a cui con quella subordinazione, che io pure ho per le rispettabili Leggi del Principe mi rimetto intieramente.

Affinche poi possa V. Ecc.za rilevare la necessità della sussistenza di questa Casa della Missione nell'essere, in cui si trova merce la grazia di Dio e quella del Senato, il quale con special degnazione l'ha accettata e ammessa col pieno suo consenso, mentre di Cento settanta tre Senatori che votavano, Cento cinquant'uno per l'affermativa soli sette per la negativa e cinque non sinceri, mi resta di farle riflettere al gran bene, che io ne ricavo. Questi buoni, ed esemplari operarj sono da me quasi sempre impiegati in ajuto delle anime, in sovvenire alle non poche e piccole indigenze spirituali dei poveri Contadini delle ville, e terre della mia Diocesi, e gusto a Dio, e alla publica munificenza con notabilissimo profitto, ove sono spediti à far le loro funzioni. Ma ciò, che richiama il di lei bell'animo a secondare le mie ardenti brame e che deversi rimarcare, per essere appunto conforme alle saggie massime del Principe, d'intendere, che i popoli non abbino a sentir peso per tali

ecclè-

ecclesiastiche fonzioni, si è che tutto l'operato da questi ministri del Sig.^r
è senza discapito e aggravio nè delle Terre, Ville, o chiese, impiegando essi
l'entrate avute dal Benemerito Fondatore per mantenersi, e operare senza
che i popoli abbiano ad essere aggravati nel provvedere al natural loro sosten-
tamento. Se jo venissi a perdere (che per me sarebbe una fatal disgrazia) questi
Missionarj, V. Ecc.^za che è fornito di tutto lo spirito di Religione ben vede, che
verrei a perdere un grande ajuto nella Diocesi e i Popoli verrebbero a perdere
assai, e riportarne un notabile pregiudizio. Come mi sarebbe fattibile surrogare
altri o Religiosi, o Preti a quelle fonzioni di sì santo, e necessario Istituto, che
gratis s'impiegassero a prò di Popoli della Campagna? Come potrei trovare spe-
ditamente ministri capaci se solamente in adesso comincio a sentir il vantaggio,
vedendo, mediante le fatiche di questi operarj, qualche riforma ne' mio Clero?
Principal mira che ebbe il sempre Benemerito Fondatore S. Card.^le Delfino
col tentare l'introduzione d.^a Cong.^ne nella Patria. - Mi si potrebbe opporre,
ma e prima che venissero i Missionarj in Diocesi non vi erano forse quelli,
che attendessero alla coltura di Popoli, e coltivassero i Chierici, ed il Clero? Tutto
è vero, ma assai differentemente, imperciocchè se i Popoli avevano gli ajuti
spirituali, non avevano però questi straordinarj necessarj eziandio a detto di
Vescovi zelanti, e sperimentati, nelle Parocchie più ben regolate, e più ben istrutte
per lo che se accadeva, per levare pubblici scandali, abusi, e vizi, fosse d'uopo spedir
ministri straordinarj, che dà miei Antecessori si chiamavano d'altre Diocesi
anche estere, restavano a peso e a spese di Popoli, o delle chiese. I chierici
erano coltivati; ma è notabilissima la differenza, che vi è d'adesso in allora.
Jo dacchè mi trovo a questa residenza posso testificare il vantaggio, che vi
si vede. Jo medesimo posso assicurare V. Ecc.^za come testimonio oculare delle
incessanti fatiche, che intraprendono i Missionarj a prò del Clero e di Popoli.
In oltre questi sono esemplari di soda pietà e di sana Dottrina, potendo far
solenne testimonianza di non aver inteso alcun loro cattivo diportamento, nè
avuto mai alcun ricorso e meco testificar può la più sana parte di questa
Città e Clero. In fine supplico la bontà di V. Ecc.^za rimirare quei Riguarde-
voli personaggi, che hanno promossa ed effettuata tal fondazione non essendo
eglino Estranei, ma Patrizi Veneti del Corpo Nobilissimo dell'Inclita, ed
Augusta Dominante, il Sig.^r Card.^le Delfino di felice memoria e S. Ecc.^za il Sig.^r
Conte Aluise Manin ancor vivente, per adoprare il suo sapere, e potere alla sussi-
stenza d'un opera, che è di gloria di Dio, e di benemerenza a quelle Ecc.^me Case.
Considerati tutti questi motivi a V. Ecc.^za esposti, sto con ferma speranza, che mi farà
viver contento quel poco restante di vita, che Iddio è per concedermi, lasciandomi
questi operarj a me sommamente cari, ai Popoli sì necessarj, ed al Clero sì opportuni,
che ecc. -

Copia

Dilectis Filiis Nobilibus Viris
Duci et Reipublicae Venetiarum
Clemens P.P. XIII

Dilecti Filii Nobiles viri salutem. Conceptum dolorem ex literis vestris quas ad Nos reddidit Ven. Frater Archiep. Nicaenensis Noster apud vos Nuntius animo continere non possumus, sed cum et eorum vox nostra necesse est, et iuxta Apostolicum praeceptum opportune importune monere vos et obsecrare, arguere etiam atque increpare compellimur. Etsi uberes filialis vestrae observantiae significationes quae in iisdem literis continentur retinere vos erga hanc Apostolicam Sedem vetus obsequium ac venerationem testentur; tamen ipsos non ita vos gessisse, ut probos ac obsequentes filios decebat, nec Nostris (ut par est) cohortationibus fuisse commotos vehementissime dolemus. Ratum enim esse similes Edictum illud de Regularibus quod irritum, ac inane reddituros esse sperabamus, et vere quidem si ulla vos tangeret sollecitudo ut Regularium Ordinum societates in ditione vestra salvae consisterent. Neque enim putetis dilecti Filii Nob. viri quod de vestro illo Edicto, superioribus Nostris ad vos datis literis, judicium fecimus, illorum fuisse potius opinione atque industria, qui otium, ac pacem Ecclesiae perturbant. Non aliorum Nos sententia, non quorumvis affectus, ipse S. Patrum regulae, Canonum Sanctiones, Conciliorum Decreta, ipsa denique vetus probata, ac constans Ecclesiae consuetudo rationem edocuit Regulares Ordines gubernandi, quam si uno Edicto tollere, et evertere posse arbitramini, vos potius misere fuisse deceptos dolendum est quod leves atque imperitos, novarumque rerum cupidos auscultare potius quam Ecclesiae assentiri, antiquis Patrum regulis, ac Majorum vestrorum vestigiis insistere voluistis. Nonne pudet praeclarissimum istum Ordinem vestrum sacri sapientia, ac prudentia praeditum sic inanibus quorumdam sermonibus abripi, ut vel obtentu revocandi eum Ordinum Regularium ad pristinam vitae sanctitatem, et veteris institutionis cultum, partim eos a subjectione Sedis Apostolicae, partim a suorum Superiorum Generalium censura solvere, Tridentina decreta abrogare, praecipuas eorum Ordinum leges, et regularis disciplinae capita infringere tentaverit; novas denique jusserit servari regulas, et instituta, rerumque omnium talem fieri commutationem, quae brevi tempore Regulares Ordines ad interitum trahat? Quid enim aliud est, quam Monacos ad Curiae fores, eosque munire a Magistratibus Saeculi? Quid largius, quam superiorum potestatem imminuere, novis conditionibus, vel cunctis, vel aetatis a Religionis aditu prohibere? Haec et his similia si vobis in illo Edicto constituta sunt, quod maximo Regularium bono editum fuisse voluistis. Non haec profecto est tradita vobis a Majoribus vestris agendi ratio Tridentinis illis Decretis, et susceptae in ea Synodo Regularium emendationi obsequentissime paruerunt, summisque laudibus a Praedecessoribus Nostris Romanis Pontificibus sunt ornati. Eadem Nobis quoque olim fuit mens, cum Patavinam gubernaremus Ecclesiam, neque de hac sententia discessimus postquam divino pronsus consilio inviti, ac immerentes ad hanc sanctam Divi Petri Sedem conscendimus. Ad unum semper contendimus, ut sacra decreta Trid. Concilii de Regu-

laribus

Regularibus servarentur, et Monachi se tales vita et moribus praestarent, quales ex eorum instituto eos
esse decebat, et Episcopi eam duntaxat circa Regulares Ordines sibi sumerent potestatem quam ipsis Trid.
Sinodus demandaverat; et privilegijs ab Apostolica Sede concessis dignus haberetur honor et obsequium, ut denique
(iuxta S. Gregorij monitum) „nemo incongrue, quae sua non sunt usurparet. sed studeremus omnes, et Episcopi
et Regulares suis singuli muneribus satisfacientes in his, quae ad disciplinae custodiam atque animorum salutem, esse
solliciti. =
Hic. ut vos ipsi sentientis ne a priscis Ecclesiae legibus, maiorumque vestrorum instituto discedere videremini
prudentia vestra postulabat. Pietas autem et Religio requirebat ut nihil in hac causa susciperetis inconsulta
Apostolica Sede, nihil absque Ecclesiae iudicio et auctoritate decerneretis; vestrum autem Edictum et dignitatem
nostram et Apostolicam potestatem cui Regulares subijciuntur imminuit et Ecclesiae jurisdictionem laedit
ac violat ad quam pertinet de huiusmodi causis cognoscere statuere ac definire. Nolite errare dilecti Filij
A. b. viri, vestra ista potestas et imperium quod extollitis, habet fines suos „Tibi Deus (ita Osius Cordouben=
sis Episcopus ad Constantium Imperatorem) Imperium commisit, nobis Ecclesiastica concredidit, ac quemad=
=modum qui tibi Imperium subripit Deo ordinanti resistit. ita metue, ne si ad te Ecclesiastica pertrahas ma=
=gni criminis reus fias. „ Quo jure igitur sot decreta edidistis circa Regularium Ordinem gubernationem
mores, aeras, redditus atque Instituta.? Non ne Patrum auctoritas, Conciliorum Canones, Sedis Apostolicae
sanctiones, Ecclesiae universae consensus, ipsa denique rei natura postulat, ut Religiosarum Familiarum
gubernandi ratio ab Ecclesiae potestate proficiscatur, a qua illae ortum sumpserunt et incrementum:
Nam similiter saecularis militiae sacramenta obligatos, a suis ducibus iustum est judicari; multo magis
eos, qui in Ecclesiasticis castris per saecularis vitae contemptum, a Deo stipendia merentur. Sacerdotes con=
venit legibus subiacere; ubi enim charismata Domini sunt, ibi discere oportet veritatem. Quod si ita res
nunc se habent, ut contemptis Patrum regulis Conciliorum decretis, Apostolicis constitutionibus posthabito Eccle=
=siae more ac veteri consuetudine id tantum processit, quod nonnulli parum aequi estimatores suggesserint, vel
quod huiusmodi sapientia, quae apud Deum stultitia est, suaserit, actum erit de Apostolicae auctoritatis vigo=
re, et de Ecclesiae gubernandae sublimi ac divina potestate, nec quidquam amplius retinere possemus, si
propter aliquorum minas, atque insidias, veteres, sanctas, atque probatas Ecclesiae leges, atque statuta
corruere sineremus. At illud praeterea a vobis serio est animadvertendum, ne si coactis Episcopos et Regu=
=lares vestro Edicto obtemperare, aut sacramento quo se nobis obstrinxerunt violatores faciatis, aut vestri
Edicti contemptores; videte, quo inclinet huius causae exitus. Sic ut Ambrosio ad Theodosium Imperatorem
scribente vobiscum agimus: „Si fortes putatis Episcopos, veneramini constantiam: Si debiles, declinate in=
=firmitatem: = Plus enim adstringitur coram Deo, qui infirmum labi coegerit. Cavete igitur huiusmodi pe=
=ricula, vitate scrupulos, satisfacite Ecclesiae. Ad hoc vos hortamur, et obsecramus pro iure nostro, cum etiam

Ven. Fratrum Nostrorum Episcoporum, immo totius Ecclesiae nomine. Quam multos illa habeat nunc adversarios, jam probe nescitis; si vestra auctoritate inflictum est vulnus, offendent, quam non, illa refricabunt. Alligate potius praeterita vulnera quemadmodum veterum atque insignis Majorum vestrorum Religio solebat, infundite oleum et vinum, et maiori cultu et obsequio Matrem vestram in hac temporum injuria demeremini. Nos certe etsi gravissimis undequaque malis opprimimur, quae tamen in peccatorum nostrorum remedium in extremo judicio Nobis profutura speramus, nostro muneri deesse non possumus, nec unquam defuturos speramus.

Eja autem ergo dilecti Filii: reddite Deo, quae Dei sunt, nihil potiori jure sibi vindicat Deus, quam vos homines, qui Regularibus Institutis nomen dederunt, et Supremo Numini se suaque omnia devoverunt. Videte, ne quos in hoc Mundo deprecatores esse oportet vestrae saluti, ante Tribunal Christi accusatores et judices habeatis. Ac Nobilitatibus vestris intimo Nostri paterni animi affectu Apostolicam benedictionem peramanter impertimur.

Datum Romae die 17 Xbris 1768
Pontificatus Nostri anno XI

Risposta al Breve 1768 29 Xbre
In Pregadi
Al Sommo Pontefice

Quel sentimento di perfetta venerazzione alla S. Sede e di sincerissima filiale riverenza verso la Sacra Persona di Vostra Beatitudine, con cui si siamo spiegati, per ereditario Instituto nella risposta data sotto li 19 scaduto al rispettato Breve in data 8 9bre; quello istesso riprotestiamo all'altro egualmente rispettabile Breve della Santità Vostra, in data 17 corrente da Noi ricevuto col maggior ossequio.

Non senza grave dolore abbiamo potuto intendere, che malgrado la verità ed ingenuità delle significazioni nostre, l'animo di Vostra Santità resti tuttavia perturbato per l'uso da noi fattosi della Podestà Legislativa, sul esercizio della quale non ci siamo punto scostati dalla temperanza e moderazione, che abbiamo sempre esercitata nell'aministrazione delle cose nostre.

Ben è noto alla Santità Vostra, che nel usare li Principi Cattolici una tale Podestà, nien=te sottragono alli Diritti, che sono competenti alla S. Sede, ed al Primato Apostolico, e che per parte nostra si vogliono ideri pronti a similitudine de Nostri Maggiori d'impiegare le sos=tanze e la vita, per li rispetti tutti della Cattolica Religione.

Persuasi però Noi intieramente di non aver ecceduto li doveri di Principe Religioso, non possiamo se non desiderare con tutta l'efficacia, che la insigne prudenza della Santità Vos=tra deponga le impressioni da lei concepite sopra le direzioni nostre.

Di queste abbiamo tanto maggior motivo di chiamarsi contenti, quanto che li Religiosi tutti si vanno conformando con la dovuta rassegnazione e prontezza alle leggi nostre, rendendosi con ciò degni di continuare il loro soggiorno nei Publici Stati nei quali per publico favo=re furono ricevuti, e con constante dipendenza dalle leggi medesime di tempo in tempo ema=nate, sempre da Noi riguardati con predilezione, ed affetto.

Accolga la Santità Vostra con Paterna clemenza e benignità la sincerità di queste nostre umili e riverenti dichiarazioni e qui ripetendo la nostra perfetta osservanza, e filiale venerazione alla Beatitudine Vostra con la maggior sommissione bacciamo i Santissimi Piedi

Di sì n.° 146
Di nò n.° 14
Non sinceri n.° 25

rvso
Butó
llo
in
ya
o
dah
le
ien
r
sos
on
lios
lli
usi
vo
na
ir
ri

Nel Nome di Dio Amen

Giorno di Lunedì 28 Luglio 1755 Ind.e 3.a

Fatto in Voltri nel Pal.o Patriarchale ove

Li Ill.mi sig.ri deputati di questa Mag.ca Città mediante il Nob: Sig.r Ferrante Ovgnano Cam.o di Comun da med.mi instituito Procuratore speciale nel loro Decreto di ieri quivi in autentica Copia esistito ... facendo a nome e a debito della Città med.ma ... in ordine alla Parte del Magnifico suo Mag: Conseglio ed ai decreti nella Procura enonciati hanno dato cesso venduto e costituito alla ... della Missione per la quale accettano li MM: RR: ... Giacomo Antonio Comin V: Superiore, e Gio: Batta Genoasio Procurat: facendo in nome e per commissione del Molto Rd.o ... Sig.r D. Andrea de Lavagna loro superiore

Un annua corrisponsione livellaria di ... 200 da ... 6:4 ... da esigere da questa Città col mezo de Sig.ri Camerari di Comun pro tempore corrisposta in due uguali Rate di Semestre in Semestre principiando l'anno prossimo venturo 1756 sotto il dì 28 Gen.o e 28 Luglio e così succes=sivamente sino alla francat.e del Cap.le di Duca: ... 5000 — da ... 6:4, li quali a vista de sud.i

Testimo: dalli Em.mo e Reve.mo Monsig.r Daniele Dolfino Cardinale Patriarca Arcivescovo de Udine, il dalla sua med.ma ricevuta a titolo di Generosa limosina dal Nob: Ho: S. Co: Aluise Marini furono esborsati al precitato Sig.r Camerario di Comun in tanti Cecchini Veneti, e Romani con L. 11 d'argento e L. 3 11 ridotte al corrente valore in ordine alla suddetta Procura e per l'effetto come nella med.ma

Restando a manut.e dal Capitale suddetto ed alla pronta corrisponsione degl'annui pro' Generalmente obligati li Dazi e rendite tutte della Città ed in specie gl'accrescimenti de publici di lei Dazij, e dell'agiunto soldo per libra all'oglio il che tutto in vigor della Parte del Mag.r Consiglio 18 Marzo 1751 s'aggravato all'opera intrapresa dalle Publiche Fontane a comodo Universale

Ed aver esigere e disponere dando alla suddetta alla il ius d'esigere gl'annui pro' per la clausola di consiliato in forma

Restando pattuito e convenuto che quando la Magnifica Città sarà al caso di francare il Capitale sud.to oppure la Casa delle Missioni desiderasse la francazione abbia a precedere reciprocamente l'avviso di Mesi sei anticipati acciò che ogni uno provveder possa al proprio interesse.

Con promessa fatta dall'antenominato Sig.r Camerario Procuratorio nomine di legittima manutentione

dal

dal Capit.^lo^ intiero ed esigibilità degl'anni suoi sotto obligo rapporto da Beni, e vendite di detta Mag.^ca^ Città Imm., e redursi in ampla e solenne forma &

Presenti li Nob.^li^ Sig.^ri^ Giandom.^co^ Parnolli, et Antonio Bontoni amici di questa Città Testimonij

N.^o^ 2940 Bolletino del Dazio in Zizza pagato dalla Mag.^ca^ Città con la nota, e copia

Segue il Decreto

Dom.^ca^ 27 Luglio 1755

Udine

Ill.^mi^ Sig.^ri^ Giacomo Tessavini D.^r^ Fran.^co^ Marchia D.^r^ q. Fran.^co^ D: Fran.^co^ Bragoni, Antonio dalla Forza D: Alessandro Monaco, e Gio: Ovrillo Deputati di questa Città sedenti nella sala dell'Ill.^ma^ Convocazione, avendo riflesso alle gravi spese quali giornalmente s'incontrano nella intrapresa fabrica di queste Pubb: Fontane eccedenti di Molto le forze attuali della Pub.^ca^ Cassa, abbracciando con sommo dovere le benignissime condiscendenze dell'Em.^mo^ Sig.^r^ Cardinale Barbarigo Arcivescovo nostro, il quale alle tante sue beneficenze unisce in presente il necessario provvedimento di dinaro alle occorrenze dell'opera universalmente da tanti anni desiderata; hanno con tutti li Voti Bussolato, e decretato.

Che relativamente alla Parte del Magnifico Mag:r
Cons:o 18 Marzo 1751 alli decreti degli Ill.mi
Deputati e degl'Offici de Mag.ci contradicenti e
Censori 28 e 30 Marzo sud.o ed ad altro 26 Aprile
pross: pass: siano assunti in nome e per conto di
questa Città a livello francabile in ragion di 4
per cento Duc: cinque milla quali passar doveran
no a mani del Nob.e S. Ferrante Ovgnaro Am:o
di Comun. Qual summa l'Am:mo sarà tenere
presso di se come depositario della generosa ele:
mosina fatta alla Città dalle Missioni dal Nob:
Mo: S. Co: Lodovico Manini dalla qual Città è
per farsi la investita con Instromento che verrà
annotato dallo Sig:r S. Piero Lovio Nod.o Coll:o
Restando col presente decreto instruito da loro Sig:rie
Ill.me in Procurat:e il Nob.e S. Ferrante Ovgnaro
Am:vo di Comun a poter in nome di questa Città
intervenire alla Stipulazione del contratto, obbliga:
re a sicurezza del capitale antedetto et alla pronta
corrisponsione degl'annui pro' li Beni e rendite
tutte della Città stessa la quale per vigor di molti:
plici Sovrani decreti ne gode la libera indipen:
dente amministrazione e disposizione et in specie
gl'accrescimenti de Dazij, et l'aggionto soldo per
libra all'oglio che stanno applicati alla Fabrica
delle Fontane in vigor della prediccata Parte 18
Marzo 1751 la qual applicazione principia
l'anno prossimo venturo terminando nel corrente

questa

questa per la Fabrica della Capella alla Vergine Santissima delle Grazie.

Douendo li Ill.mi Camerari di Comun pro tempore deposita- re ogni anno in Cassa del S. Monte della Città Duc. mille dal Corpo de predetti accrescimenti per essere iui girati ad utile sino a che si unisca il Capitale predetto che resterà a libera disposizione della predetta Casa delle Missioni

Promettendo gl'antedetti Ill.mi Sig.ri deputati d'auer per sempre fermo rato e grato quanto sarà col predetto Nob. Sig.r Ferrante stipulato ed accordato sotto l'obli- go de Beni della Mag.ca Città in amplia e solenne forma

Presenti li Sig.ri Andrea Gobbato, et Antonio Fornerato Testi- monij

Ex actis Can.rie Mag.ce Civitatis Utini
Franciscus Brunaleschi Canc.
die 28 Julij 1755

Instrum.m supradictum cum decreto ex notis suis Petrus Lovaria, Not.s Col.s huius Civitatis ma- nu p.ria ext.t et sub.t in fidem S.ri D. D. Ill.

Utini Die 31 Julij 1755

Questo livello è stato francato dalla Città di Udine a dì primo Giugno 1765.

Città di Udine

Serenissimo Prencipe.

Professano l'Istituto de' Preti della Congregatione di San Vicenzo de' Paoli è l'esercitarsi nelle Sacre Missioni, col cui mezzo il bene dell'Anime promuovere.

Quanto utilmente ciò sia avvenuto (mercè la Divina Gratia) è notorio, e giunse a conoscersi anche in questo Ser.mo Dominio, e fù d'eccitamento al Zelo dell'Em.mo Sig.r Card.le Delfino, perche dalla Ser.tà V.ra ottenesse d'introdurre in quella Diocesi le Missioni, chiamando a quella parte sette in otto de' Preti Missionarj.

L'Ecc.mo Senato con venerabili Ducali 11 Aprile 1750 è concorso a permettere l'acquisto di due Casette con Orto, per domicilio, e riflettuto possa esser da diverse Persone contribuito l'occorrente dinaro alla Fabrica, et al mantenimento.

Ogni fraposta difficoltà si è superata da quei Religiosi, ed anzi l'obligo di fermar il perpetuo loro Domicilio nella Città d'Udine, e di cooperare con tutto il fervore nell'esercitio delle Sacre Funtioni, proprie del loro Istituto in Città, e luoghi di quella Diocesi, stà registrato nell'Instromento 13 Aprile 1751, con cui l'Emin.za del Sig.r Card.le ui hà assegnati Fondi, e Rendite per il Cap.le di D.ri 18.m incirca.

Con questo solo humano suffraggio, accresciuto da poi per D. 5.m da altro loro soggetto, si sono intrapresi da quei Religiosi le Sacre Missioni, con la viva speranza nella Providenza Divina, per reggere alli indispensabili loro doveri.

Ecco come Ser.mo Prencipe s'è introdotta à prò de nostri Sudditi
che ridonda in essaltatione sempre maggiore di quella Pietà,
che distingue quest' Augusto Gouerno, l'utilissima Predicatione
Premessa la permissione, e rileuato l'assentito mezo alla
sussistenza, diuenne tutta Opera di questo Eccelso Gouerno, e
cosa tutta di Vra: Ser.tà la Casa delle Missioni in Udine, e
quella diuota Congregatione.

Umiliati per tanto al Trono Augusto di Vra: Ser.tà come riuerenti
serui, et adottati Figli, nell'occasione, che uengono vicini esse
le cinque per cento sopra li sudetti d.ti 1013: c.i ueniamo ad
impetrarne l'assolutione.

Una parte di questo Capitale è prezzo del Fondo di quella Casa ed
il restante s'è già impiegato nella Fabrica, nè di tal summa
soldo è rimasto à prò di persone.

Sembra all' umiltà nostra di poter essere compatiti nella fiducia
del riuerente ricorso, scortato dalla permissione delli Ecc.mo Senato,
dalli impegni contratti, e dalli importantiss.mi oggetti, à quali solo
tendono le intense nostre sollecitudini, per promouere il uero
bene di quei Popoli con il mezo dalla Ser.tà Vra: assentito, e dalla
Regia protetione già per lo auanti auocato. Gratie

1756 = 13 Febraro in Coll.o

Che sia rimesso à Sauij.

Consiglieri

S. Ser.mo M.r Balbi. — S. Piero Michiel.

S. Bortolo Diedo. — S. Alvise Malipiero Pro.r

S. Francesco Sagredo. — S. Giacomo Miani.

Ufficiò

D'Ord.e &. Sig.ri Aggionto all'Offerire informi G.tte Leggi

Antonio M.o Giacomazzi Nod.o Duc.le

Ser.mo Prpe

Un testimonio di quelle fervide applicazioni, alle quali costante è il dovere di quest' Officio, per l'esecutione delle Pub.e leggi, lo hà la Ser.tà V.ra nel riverente memoriale umiliato da Preti della Congregaz.e di S. Vincenzo de Pauli.

Si esercitano questi nelle sagre missioni, dalle quali tanta d'utilitade ne deriuò, che penetrato il sempre commendabile zelo dell'Emin.mo Sig.r Card.l Dolfino, venne da questo Religioso Governo la permissione d'introdurne sette in otto nella di lui Diocesi, e li fù con Ducali 11. Ag.o 1750. permesso l'Aquisto di [illegible] Casette, ed Orto per Domicilio, concedendosi la raccolta da Divoti dell'occorrente Dinaro alla Fabrica, ed al mantenimento.

Con l'Instr.o 3 Apr.e 1751. l'Emin.za del card.le assegnò Fondi e Rendite per d.ti 18. di ap.te, e contrassero què Religiosi l'obligo del perpetuo loro Domicilio in la città d'Udine e delle missioni in quella Città, e Diocesi, con l'esercizio ancora delle sagre funzioni proprie di quell'Istituto.

Per quest' assegno, e per altro esborso fattoli da Persona Divota di d.ti 5, si sono [illegible] le cinque per cento.

Ecco d'onde deriva il ricorso al Trono Augusto di V.a Ser.tà; Implorano questi dispensa da un tal pagam.to e n'adducono con riverenza li fondam.ti, sui quali stabiliscono le convenienze del caso.

La permissione di V.ra Ser.tà, il contratto in cui si sono obligati, l'opra che indefessa vi prestano, l'essere per una parte di questo Cap.le considerate le Fabriche di quelle Case, le spese incontrate, nelle quali resto si è impiegato il Cap.le, la necessità, perche sussista opra accettata

addottata e resa propria di V.S. Ser.ma, che hà per oggetto il vero bene de sudditi, in cui sempre maggiore la Religiosità del Principato, sono di questa supplicatione li riverenti riflessi.

Prima permetto di ridurmi à queste obbedienti comessemi Informat.ni d'ogni accennato fatto hò prese le più certe prove, così che quanto al memoriale, senza che arrechi maggior incomodo all'Ecc.mo Senato, mi restrina coll'affermare ben vera ogni circostanza enunciata.

Mà come credo mio dovere stabilir in massima il caso soggetto alla contributione per le Leggi nella materia, che vogliono obligate tutte le dispositioni à qualunque oggetto, ed in qual si sia modo fatte, così non sò dispensarmi dall'umilm.te riflettere essermi condotto all'esperimento degl'Atti per pura, e dovuta obbedienza delle Leggi, quando per altro così mi comparve circostanziato questo caso, che mi proposi, se onorato fossi della comissione d'informare, quanto più l'insufficienza mia lo [illegible], farne rilevare le cause, e li oggetti; dubbioso, che fosse mai à venirne lo dissipamento d'opera così distinta e di tale importanza per quei sudditi principalm.te, che vivono nella Campagna, mà mi si fà nell'atto atto stesso presente il mio dovere, e rispettoso adoro la sublimità dell'intendim.to Pub.co, per che sol mi riduco à confessarmi assai penetrato dal caso, come lo sono [illegible] rante diffensor della massima, che in ogni modo si disponga dal suddito, deve incontrarsi la sovrana assolutione con li modi dalle Leggi prescritte ò il comesso pagam.to Gr.e &

Data dall'Inquisitorato all'Acqua li 21 Gen.o 1756 –

Tomà Morenigo Soranzo pro Agg.to Inqu.r con giur.to